

17616-21

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

Sent. n. sez. 727

Gaetano De Amicis

CC - 27/04/2021

Martino Rosati

- relatore -

R.G.N. 347/2021

Benedetto Paternò Raddusa

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 21/09/2020 del Tribunale di Cassino;

letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del proprio difensore, (omissis) impugna l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino del 21 settembre scorso, che ne ha convalidato l'arresto in flagranza per il delitto di maltrattamenti in danno della moglie.

In due distinti motivi, deduce violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione:

I) all'ipotizzabilità del delitto di maltrattamenti, lamentando che il giudice abbia desunto il requisito essenziale dell'abitualità delle condotte vessatorie

esclusivamente da quanto narrato dalla donna, in violazione delle regole di più rigorosa valutazione delle accuse provenienti dalla persona offesa, la quale, peraltro, avrebbe esposto in querela soltanto altri due episodi aggressivi;

II) alla sussistenza dello stato di flagranza, non rilevato dalla polizia giudiziaria attraverso percezione diretta, bensì solamente sulla base di quanto ad essa dichiarato dalla querelante.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In tema di arresto obbligatorio in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione della polizia giudiziaria, sulla base degli elementi al momento da questa conosciuti o conoscibili.

Nello specifico, le dichiarazioni della persona offesa e la situazione obiettiva presentatasi alla vista degli operatori di polizia intervenuti (moglie e figlio sedicenne dell'indagato, in piena notte, seduti sulle scale del condominio, entrambi in lacrime) rendevano ampiamente giustificabile la valutazione d'ipotizzabilità del reato di maltrattamenti, immediatamente denunciato dalla donna e formalizzato in querela qualche ora dopo.

Inconferente è il riferimento compiuto dal ricorrente alla giurisprudenza in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa: non soltanto perché, attraverso di esso, si pretende un sindacato sulla capacità dimostrativa di tale elemento di prova, che non è consentito al giudice di legittimità; ma altresì in quanto i parametri valutativi invocati attengono al giudizio di colpevolezza, il quale poggia su presupposti completamente differenti da quelli sufficienti per la convalida dell'arresto.

2. Il secondo motivo non è fondato.

Se pure è vero che gli operatori di polizia intervenuti non hanno assistito a manifestazioni di violenza fisica o di minaccia dell'indagato verso la persona offesa, va osservato che tali condotte non esauriscono il delitto di maltrattamenti né, anzi, sono indispensabili per la relativa integrazione, potendo lo stesso realizzarsi anche attraverso la grave ingiuria, la sistematica prevaricazione, l'umiliazione, la vessazione, le manifestazioni d'irosa aggressività verbale, tali da provocare nella vittima una condizione di abituale prostrazione.

Nell'ipotesi specifica, dunque, tanto più ove si consideri il limitato ambito di verifica consentito alla polizia giudiziaria in sede di arresto, le anzidette condizioni nelle quali gli agenti di polizia hanno rinvenuto la persona offesa legittimamente sono state reputate sintomatiche di una condotta gravemente prevaricatrice ancora in atto ai suoi danni o, comunque, cessata immediatamente prima.

3. Il ricorso, dunque, dev'essere respinto, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.


Il Consigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente

Giorgio Fidelbo



Il D. D.
Dot.ssa Rosa Giulia Musumeci